

*Richiesta di pagamento da parte del debitore durante il pignoramento e dopo la presentazione di un ricorso per concordato in bianco:
reati configurabili, insussistenza del dolo o colpa*

Tribunale di Teramo, 11 aprile 2016. G.I.P. Domenico Canosa.

Pignoramento presso terzi – Pagamento al debitore da parte dei funzionari AUSL in pendenza di ricorso per concordato in bianco, depositato successivamente al pignoramento, sulla base di reiterate richieste del debitore tramite il proprio legale – Configurabilità dei reati di cui agli artt. 388 c.p. “Mancata esecuzione di un ordine del giudice”, 323 c.p. “Abuso d’ufficio”, art. 388 bis c.p. “Violazione colposa dei doveri di custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo” – Esclusione – Assenza dell’elemento soggettivo in relazione agli artt. 388 e 323 c.p. – Assenza di colpa in relazione all’art. 388 bis c.p. – Assenza di elementi di reato a carico del debitore e del suo legale

È infondata la notizia di reato con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 388 c.p., avuto precipuo riguardo all'elemento soggettivo, non ravvisandosi dagli atti la volontà, ad opera degli indagati, organi dell'AUSL, di eludere l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile e, comunque, di frustrare le esigenze perseguite dal creditore, atteso che deve considerarsi sostanzialmente veritiera la dichiarazione negativa di terzo ex art. 547 c.p.c., dato che i pagamenti effettuati successivamente al pignoramento erano stati eseguiti da parte degli indagati a seguito di reiterate istanze della Farmacia debitrice fondate sulla comprovata presentazione, da parte di quest'ultima, di ricorso prenotativo ex art. 161 comma IV L. Fall., e, successivamente, di istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

A prescindere o meno dalla correttezza dell'operato tenuto dagli indagati, può più che fondatamente escludersi nel loro operato la ravvisabilità dell'elemento soggettivo tipizzato dall'art. 388 c.p., il quale postula "la volontà cosciente del colpevole di eludere la esecuzione di un provvedimento del giudice" (Cass., Sez. VI, sentenza n. 25905 del 16.04.2015), oppure di sottrarre la cosa di proprietà sottoposta a pignoramento.

Deve escludersi altresì il dolo in relazione all'art. 323 c.p. dato che non sussistono circostanze che inducano a ritenere che gli atti amministrativi contestati siano stati perpetrati al fine e con la consapevolezza di arrecare alla persona offesa un pregiudizio caratterizzato dal requisito dell'ingiustizia - ovvero, della non spettanza in base alle norme dell'ordinamento giuridico -, tenuto

conto dell'assenza di qualsivoglia elemento dal quale inferire la sussistenza di ragioni di risentimento o di malanimo nutriti dagli indagati.

Non sussiste inoltre la fattispecie di cui all'art. 388 bis c.p., non emergendo prova anche del carattere colposo della condotta tenuta dai funzionari dell'AUSL né tantomeno della sola asserita - in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione - "negligenza gravissima".

Da ultimo, non si ravvisano elementi di reità a carico della debitrice, titolare della farmacia, e del di lei legale, essendosi i medesimi limitati a richiedere il pagamento delle somme spettanti alla farmacia sulla base di prospettazioni giuridiche.

(Massime a cura di Gianluca Dalla Riva – Riproduzione riservata)

n. 5561/2015 R.G. G.I.P.
n. 5026/2014 R.G.N.R. mod. 21

TRIBUNALE DI TERAMO
Ufficio Del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
- ARTT. 410 e 409 C.P.P. -

Il giudice per le indagini preliminari Domenico Canosa,

letta la richiesta di archiviazione, presentata dal Pubblico Ministero in relazione al procedimento indicato in epigrafe, nell'ambito del quale rivestono la qualità di persone sottoposte ad indagini X1, X2, X3, in atti generalizzati, per il delitto di cui all'art. 323 c.p.;

rilevato che:

- avverso tale richiesta il difensore della persona offesa Y, ha presentato opposizione, ai sensi dell'art. 410 c.p.p.;
- in conseguenza di ciò è stata fissata udienza in camera di consiglio, all'esito della quale il Giudice si è riservato;

OSSERVA

Può accogliersi, nel caso di specie, l'istanza abdicativa formulata dalla Pubblica Accusa, dovendosi, in considerazione degli elementi in atti, condividere il giudizio di infondatezza della notizia di reato con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 388 c.p., avuto precipuo riguardo all'elemento soggettivo, non ravvisandosi dagli atti la volontà, ad opera degli indagati, organi dell'AUSL di Z, di eludere l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile e, comunque, di frustrare le esigenze perseguite da Y, il quale, in quanto creditore per forniture della Farmacia

K, aveva notificato alla Azienda USL di Z atto di pignoramento presso terzi.

Ed invero, dalla disamina degli atti, come correttamente evidenziato dal Pubblico Ministero, è dato apprezzare come nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dagli indagati al legale della creditrice opponente, questi abbiano evidenziato che la Farmacia non vantasse, alla data del 7.04.2014, crediti nei confronti dell'Azienda USL.

Una siffatta dichiarazione era stata resa a seguito della notifica, avvenuta in data 18.02.2013, dell'atto di pignoramento presso terzi del quale si è già fatta menzione e si presentava sostanzialmente dal contenuto veritiero, atteso che, come evidenziato dalla querelante, nel periodo intercorrente dall'11.04.2013 al 23.04.2014, l'Azienda USL aveva provveduto al pagamento della somma complessiva di oltre trecentomila euro mediante ordini di pagamento in favore della debitrice eseguita e che i medesimi erano stati effettuati da parte degli indagati a seguito di reiterate istanze della Farmacia K fondate sulla comprovata presentazione, da parte di quest'ultima, di ricorso prenotativo ex art. 161 comma IV L. Fall. e, successivamente, di istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, causa, in difetto di qualsiasi pronuncia del Tribunale sulla inammissibilità della procedura o sul rigetto dell'istanza, dell'operatività, nel caso di specie, del divieto di azioni esecutive individuali stabilito dall'art. 168 L. Fall. - cfr., memoria difensiva dell'Azienda USL di Z, costituente l'allegato 13 A-.

Orbene, a prescindere o meno dalla correttezza dell'operato tenuto dagli indagati, la quale passa per la corretta individuazione del momento dal quale possa ritenersi pendente la procedura concordataria adita dalla debitrice principale, nonché dei rapporti giuridici esistenti tra questa e quella esecutiva promossa nei confronti di quest'ultima, può più che fondatamente escludersi nel loro operato, suffragato anche da legali (quali, ad esempio, i redattori della memoria difensiva), la ravvisabilità dell'elemento soggettivo tipizzato dall'art. 388 c.p., il quale postula *"la volontà cosciente del colpevole di eludere la esecuzione di un provvedimento del giudice"* (Cass., Sez. VI, sentenza n. 25905 del 16.04.2015), oppure di sottrarre la cosa di proprietà sottoposta a pignoramento.

Ciò anche in considerazione di elementi sintomatici circa una qualsivoglia cointeressenza tra gli indagati e gli organi o i titolari della debitrice principale in tesi favorita, con conseguente non ravvisabilità anche del ben più pregnante elemento soggettivo richiesto dall'art. 323 c.p. (delitto per il quale è avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato), che *"consiste nella consapevolezza dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale e nella volontà di agire per procurarlo..... Tuttavia la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento "non iure" osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva "ratio" ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il*

soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno" - Cass., Sez. 111. Sentenza 18 dicembre 2014 — 2 marzo 2015, n. 8977; In senso conforme: Sez. 6, Sentenza n. 36179 del 15/04/2014 Ud. (dep. 27/08/2014) Rv. 260233; Sez. 3, Sentenza n. 10810 del 17/01/2014 Ud. (dep. 06/03/2014) Rv. 258895 -.

Nel caso di specie non vi sono - nè appaiono evincibili dagli stessi contributi forniti dal denunciante - neppure circostanze che inducano a ritenere che gli atti amministrativi contestati siano stati perpetrati al fine e con la consapevolezza di arrecare alla persona offesa un pregiudizio caratterizzato dal requisito dell'ingiustizia - ovvero, della non spettanza in base alle norme dell'ordinamento giuridico -, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia elemento dal quale inferire la sussistenza di ragioni di risentimento o di malanimo nutriti dagli indagati.

Né nell'ipotesi in disamina è dato rinvenire la sussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 388 bis c.p., non emergendo prova anche del carattere colposo della condotta tenuta né tantomeno della sola asserita - in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione - "negligenza gravissima".

Da ultimo, non si ravvisano elementi di reità a carico della titolare della farmacia e del di lei legale, essendosi i medesimi limitati a richiedere il pagamento delle somme spettanti alla farmacia sulla base di prospettazioni giuridiche.

Le considerazioni sopra svolte determinano come, di conseguenza, non debba darsi corso allo svolgimento di ulteriori indagini, in quanto tali attività non appaiono effettivamente rilevanti, non potendo comunque le stesse, ad avviso del Giudice, alla luce di quanto sopra detto, condurre ad una diversa valutazione rispetto a quella già effettuata.

P.Q.M.

visti gli artt. 409 e 410 c.p.p., ritenuta l'infondatezza della notizia di reato, dispone l'archiviazione del presente procedimento, ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero.